

STATUTO

**ME TI COOPERATIVA
SOCIALE DELL'APPROCCIO
CENTRATO SULLA PERSONA
AR . L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NAPOLI NA VIA PIETRO COLLETTA
45

Numero REA: NA - 587136

Codice fiscale: 07166620638

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" all'atto n. 30375 di rep. e n. 10846 di racc.	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1	
	È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comu-	
	ne di Napoli, la Cooperativa sociale a responsabilità limitata	
	con la denominazione "ME TI cooperativa sociale dell'approccio	
	centrato sulla persona a r.l.".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	

	ciali dei cittadini attraverso il coordinamento delle coope-	
	rative socie e la loro integrazione con altri soggetti pub-	
	blici e privati, soci e non.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle	
	comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti coope-	
	rativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciali dei cittadini attraverso l'attività di gestione di ser-	
	vizi sociali orientati in via prioritaria non esclusiva ai	
	bisogni di persone svantaggiate, quali, a mero titolo di e-	
	semplificazione: invalidi (fisici, psichici e sensoriali);	
	degenti o ex degenti di strutture ospedaliere; degenti o ex	
	degenti di istituti psichiatrici; tossicodipendenti; alcoli-	

	sti; anziani; disabili; persone senza fissa dimora; minori che	
	si trovano in situazione di difficoltà; condannati ammessi	
	alle misure alternative alla detenzione; soggetti indicati con	
	apposito decreto dal presidente del Consiglio dei Ministri.	
	La Cooperativa persegue a livello nazionale ed internazionale,	
	concorrendo anche ai pubblici appalti, i seguenti fini:	
	Attività riconducibili alla lettera A) dell'art.1 della legge	
	381/91:	
	a) l'assistenza ad invalidi fisici, psichici e sensoriali; a-	
	gli ex degenti di istituti psichiatrici; ai soggetti in trat-	
	tamento psichiatrico; ai tossicodipendenti; agli alcolisti;	
	ai minori; ai minori in età lavorativa in situazione di dif-	
	ficoltà familiare; ai condannati ammessi alle pene alternati-	
	ve; alle persone in situazioni di difficoltà familiare e re-	
	lazionale di qualunque genere e natura; alle persone affette	
	e sofferenti di invalidità psichica, fisica e sociale di	
	qualsiasivoglia tipo ed entità; alle persone svantaggiate ap-	
	partenenti alle aree della devianza e della emarginazione	
	giovanile ed adulta; ai migranti e richiedenti asilo; ai la-	
	voratori svantaggiati ai sensi dell'art.2, comma 2, lett.a) e	
	b), della legge 13 giugno 2006, n.118;	
	b) la gestione di case famiglie, di appartamenti protetti, di	
	residenze, di comunità, di day hospital, di centri diurni, di	
	centri crisi e di qualsiasi altro tipo di struttura, residen-	
	ziale e non, che migliori, favorisca e sviluppi i programmi	

	di intervento finalizzati all'accoglienza, alla riabilitazione	
	ed alla socializzazione;	
	c) la realizzazione, per ciascun soggetto svantaggiato, di un	
	progetto individualizzato che prevede: fasi; obiettivi per	
	ciascuna fase; contenuti; tempi; attività; persone coinvolte;	
	partecipazione della famiglia e di altre persone;	
	d) la partecipazione dei familiari e dei soggetti direttamen-	
	te o indirettamente interessati ad attività ed iniziative del	
	settore ad incontri periodici di informazione sulle problema-	
	tiche suddette, ad interventi mirati all'insegnamento di com-	
	petenze e di abilità per la gestione delle difficoltà e la	
	soluzione di problemi, ad incontri periodici di sostegno psi-	
	co-sociale, ad organizzazione di gruppi di auto e di mutuo a-	
	iuto;	
	e) la formazione dei genitori e dei familiari finalizzata alla	
	valorizzazione delle loro potenzialità;	
	f) l'elaborazione di programmi specifici che favoriscano la	
	partecipazione e la responsabilizzazione delle famiglie nel	
	lavoro di organizzazione e di gestione delle attività e delle	
	iniziative;	
	g) l'organizzazione e la realizzazione di attività socio-te-	
	rapiche (feste, gite, organizzazione e partecipazione ad ini-	
	ziative culturali, sportive, sociali), di laboratorio (pittu-	
	ra, scultura, disegno, restauro, modellismo, musica, teatro	
	ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteche e di ci-	

	neforum, che favoriscano la socializzazione e la partecipa-	
	zione alla vita comunitaria;	
	h) la realizzazione di attività e l'erogazione di servizi do-	
	miciliari di assistenza, di sostegno e di riabilitazione;	
	i) l'organizzazione e la realizzazione di attività di studio,	
	di ricerca, di aggiornamento, di consulenza, di formazione, di	
	supervisione e di quant'altro utile ad una maggiore formazione	
	degli operatori del settore;	
	l) l'attività di sensibilizzazione e di animazione della co-	
	munità al fine di renderla più consapevole e disponibile al-	
	l'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bi-	
	sogno, di svantaggio e di emarginazione;	
	m) l'attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantag-	
	giate e di affermazione dei loro diritti;	
	n) la realizzazione di attività e di iniziative nel campo as-	
	sistenziale, sanitario, culturale, educativo, formativo, la-	
	vorativo, sportivo e del tempo libero;	
	o) la realizzazione di qualsivoglia attività ed iniziativa	
	formativa in conformità con le norme Comunitarie, Nazionali,	
	Regionali e Provinciali in tema di formazione professionale;	
	p) l'elaborazione e la gestione di programmi di intervento	
	sociale, di assistenza, terapeutici, di riabilitazione, di	
	risocializzazione, di partecipazione sociale, mediante con-	
	venzioni, consorzi, cogestioni, collaborazioni ed ogni altro	

	tipo di rapporto con le strutture pubbliche e private;	
	q) la pubblicazione di materiali informativi e formativi, u-	
	tili alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali;	
	r) l'assistenza scolastica e la gestione di strutture scola-	
	stiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asilo nido;	
	s) l'espletamento di attività educative, formative e di sup-	
	porto scolastico ed extra scolastico per minori ed adulti;	
	t) la gestione di spazi socio-educativi ed il trasporto per	
	l'integrazione dei soggetti svantaggiati;	
	u) l'erogazione di servizi di assistenza infermieristica e	
	sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata presso	
	centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati;	
	v) l'attività di ricerca, di organizzazione di convegni, di	
	seminari di studio, di spettacoli, di stampa e di documenta-	
	zione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di per-	
	sone o gruppi culturalmente svantaggiati;	
	z) la realizzazione di tutte quelle attività ed iniziative che	
	possono promuovere la "formazione della persona", privile-	
	giando quelle che possano favorire maggiormente la partecipa-	
	zione di persone emarginate e svantaggiate e che comunque ri-	
	spondano ai bisogni della comunità.	
	La cooperativa altresì agisce in via prioritaria ma non e-	
	sclusiva nelle tematiche della violenza di genere aderendo ai	
	principi previsti nei Trattati Internazionali e nello speci-	

	fico della Convenzione di Istanbul, della Convenzione Europea	
	dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione ONU sui diritti	
	dell'infanzia e dell'adolescenza. All'uopo si impegna a:	
	- approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e	
	l'agire rispetto al fenomeno della violenza contro le donne.	
	Il progetto si fonda sull'autodeterminazione e sulla relazio-	
	ne tra donne, al fine di rimuovere ogni forma di violenza fi-	
	sica, psichica, sessuale od economica praticata nei confronti	
	delle donne e dare visibilità alla loro forza;	
	- offrire aiuto alle donne che subissero molestie, maltratta-	
	menti e violenze, sia nella famiglia che nel sociale, nel ri-	
	spetto della loro cultura, etnia, religione, restituendo loro	
	autonomia, maggior senso di dignità e autostima;	
	- promuovere interventi formativi, la ricerca, il dibattito e	
	la divulgazione di temi che riguardano la violenza contro le	
	donne e i minori;	
	- accogliere e informare per l'attivazione di risorse sociali	
	e l'inserimento lavorativo o la scelta del percorso formativo.	
	Per conseguire tali obiettivi si propone tra l'altro:	
	- di compiere ricerche, convegni, seminari, dibattiti ed ogni	
	genere d'iniziativa tesa alla prevenzione, alla informazione	
	e all'individuazione della problematica e agli interventi	
	concreti di sostegno;	
	- la realizzazione di centri, case rifugio, case per donne	
	maltrattate, o altre strutture simili dove sia le donne che i	

	minori possano trovare aiuto, accoglienza e assistenza allor-	
	quando subiscono violenze all'interno della famiglia o in si-	
	tuazione di rischio. La gestione di tali strutture verrà as-	
	sunta da personale, come da specifiche normative, sia volon-	
	tario che retribuito e che si riconosca nelle finalità della	
	cooperativa, ferma restando la possibilità di avvalersi di	
	consulenze di operatori secondo le necessità;	
	- l'accesso alla conoscenza e allo sviluppo delle normative e	
	delle politiche che riguardano le donne e i minori anche at-	
	traverso programmi specifici;	
	- attività di formazione, aggiornamento e orientamento al la-	
	voro ed alla socializzazione.	
	Attività riconducibili alla lettera B) dell'art.1 della legge	
	381/91:	
	a) l'attività di turismo sociale;	
	b) l'attività di gestione di corsi di formazione, di aggior-	
	namento, di qualificazione e/o di riqualificazione del perso-	
	nale socio-assistenziale ed adatto alle attività previste dal	
	presente statuto;	
	c) la gestione di corsi di formazione professionale;	
	d) la gestione di biblioteche in genere e dell'attività di	
	sportello informa-giovani;	
	e) l'attività di promozione e di gestione dell'artigianato	
	nelle sue diverse forme;	
	f) la pulizia e la manutenzione di immobili di ogni tipo,	

	compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici e privati,	
	negozi, studi, case di cura, impianti sportivi ed abitazioni	
	private;	
	g) la gestione, la manutenzione, la pulizia e la custodia di	
	parcheggi per autoveicoli, giardini, prati ed aree verdi di	
	pubblica utilità;	
	h) la cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e cu-	
	stodia dei volumi nelle stesse contenute;	
	i) l'erogazione dei servizi di assistenza alla persona;	
	l) l'erogazione e la gestione di servizi di preparazione e di	
	somministrazione di alimenti e di bevande, compresa la conse-	
	gna domiciliare;	
	m) la gestione di mense, di ristoranti, di punti ristoro e di	
	bar;	
	n) l'erogazione dei servizi di custodia e di trasporto dei	
	beni culturali ed ambientali, nonché la pulizia degli stessi;	
	o) l'erogazione del servizio di trasporto di persone e di co-	
	se;	
	p) l'erogazione dei servizi di raccolta e di smaltimento dei	
	rifiuti;	
	q) le attività agricole ed artigianali;	
	r) l'attività di trasformazione e di commercializzazione di	
	prodotti agroalimentari;	
	s) l'allevamento di animali;	
	t) l'erogazione e la gestione del servizio di facchinaggio	

	manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, comprese tutte	
	le attività preliminari, complementari ed accessorie;	
	u) la creazione, l'organizzazione e la gestione di strutture	
	ed enti collettivi strumentali all'esercizio dilettantistico	
	ed agonistico delle attività sportive di ogni genere e tipo,	
	nonchè alle attività ludiche e del tempo libero, con assun-	
	zione e gestione di personale qualificato;	
	v) la gestione di parcheggi su aree pubbliche e private;	
	z) la gestione di punti vendita e di negozi di generi alimen-	
	tari, di bevande alcoliche, di gadgets, di oggetti ricordo,	
	di oggetti sacri, di giochi, di prodotti editoriali e di	
	stampe, di prodotti artigianali ed etnici, di detersivi, di	
	casalinghi e di generi vari;	
	k) la gestione di strutture con valenza storica, artistica,	
	naturalistico-ambientale e paesaggistica, culturale, sociale e	
	turistica;	
	y) la gestione di complessi monumentali, di monasteri, di ca-	
	stelli, di parchi, di riserve, di oasi, di alberghi, di o-	
	stelli, di stazioni termali turistiche, di piscine, di aree di	
	sosta, di centri di accoglienza, di musei e di biblioteche.	
	La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa o	
	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali; a	
	tali fini, potrà compiere tutte le operazioni imprenditoriali	
	e contrattuali ritenute necessarie o utili, sempre nel ri-	
	spetto delle vigenti leggi; potrà, inoltre, integrare perma-	

	nentemente o temporaneamente la propria attività con quella di	
	altri Enti cooperativi, aderendo a consorzi o altre organiz-	
	zazioni aventi scopo analogo o affine al proprio.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale e l'adozione di procedure di programmazione plurienn-	
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale,	
	ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59, ed eventuali nor-	
	me modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere ob-	
	bligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere parteci-	
	pazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	

	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci le persone giuridiche	
	che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali e che, purché non siano in corso provvedimenti	
	straordinari relativi a messa in liquidazione e/o scioglimento,	
	siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- le cooperative sociali e consorzi costituiti ai sensi della	
	Legge n.381/1991;	
	- altre cooperative e Consorzi che intendano condividere operativamente	
	le finalità e le attività promosse dalla Cooperativa,	
	enti o associazioni che in relazione a programmi o progetti	
	definiti intendono realizzare con la Cooperativa stabilite	
	le convergenze operative nel limite massimo del 30%.	
	Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori ai	
	quali spetta una remunerazione superiore di due punti percentuali	
	in più rispetto a quella stabilita per gli altri soci	
	per la ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento	
	della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto	
	di prelazione rispetto alle azioni dei soci ordinari nel rimborso	
	del capitale almeno per l'intero valore nominale.	
	Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata,	
	in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e loro consorzi.	

	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	

	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	

	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti .	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare al-	
	l'interessato la deliberazione di esclusione.	
	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede le-	
	gale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta e delle spe-	
	cifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	

	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola contenuta nell'art. 40 del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	

	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione, essendo i soci diversi da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	

	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ri-	
	correre al rito di Conciliazione o al Collegio Arbitrale con	
	le modalità previste al successivo art. 39.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo, potrà, su richiesta del-	
	l'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'anno-	
	tazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo amministrativo	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	

	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le	
	categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il	
	termine di 60 giorni, se non adempia al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative so-	
	ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o disertì senza giustificato motivo e-	
	spresso in forma scritta a 5 assemblee consecutive.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione tramite Conciliazione o Collegio Arbitrale ai	
	sensi dell'art. 39, nel termine di sessanta giorni dalla co-	
	municazione.	

	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del rito di Conciliazione o del Collegio arbitrale,	
	regolato dall'art. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al	
	rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate a norma del successivo art.23, comma 4, lettera c),	
	la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in mi-	
	sura mai superiore all'importo effettivamente versato ed e-	
	ventualmente rivalutato.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	Nel caso di decesso di un socio la cooperativa continuerà con	
	gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi	
	abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da	
	presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di	
	decadenza, sia accolta dal Consiglio di Amministrazione.	
	Essi, entro un anno dalla data di decesso, dovranno indicare	
	quello di loro che assumerà la qualità di socio e li rappre-	
	senterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale desi-	
	gnazione si applica quanto previsto dalla legge.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla da-	
	ta di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti	
	comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio de-	
	funto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	

	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da ap-	
	posito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	

	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili	
	del valore di _ 500,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a	
	numero 5.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'Organo amministrativo il proposto acquirente ed l'Organo ha	
	la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione secondo le modalità previste dal	
	successivo articolo 22.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo Ammini-	
	strativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	

	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria,	
	con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto pre-	
	visto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo preve-	
	dere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee	
	della società secondo il versamento del capitale sociale, come	
	segue:	
	1 voto fino a 2.500 euro;	
	2 voti fino a 7.500 euro;	
	3 voti fino a 10.000 euro;	
	4 voti fino a 20.000 euro;	
	5 voti oltre 30.000 euro.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	

	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante	
	i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia de-	
	corso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito	
	dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
	quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO VI	

	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a _ 100,00.	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai	
	limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	

	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione tra-	
	mite il rito di Conciliazione ovvero al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	

	Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	

	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-	
	cizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà	
	deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti econo-	
	mici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della	
	Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da ap-	
	provarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre	
	a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori,	
	dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra lo-	
	ro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	

	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ri-	
	cevute.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	a) L'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione è effettuata, dall'Organo Amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio	
	nazionale mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il	
	luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a	
	tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, al-	
	meno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con	
	lettera raccomandata spedita al recapito del socio che risulta	
	dal libro soci, ovvero a mezzo di raccomandata consegnata a	
	mano e controfirmata, telefax o posta elettronica.	
	In tal caso l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	

	che siano stati espressamente comunicati dai soci (e che ri-	
	sultino dal libro soci).	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggio-	
	ranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nomi-	
	nati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 19, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	3. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	
	to al controllo contabile;	
	5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori ed ai sindaci;	

	6. approva i regolamenti interni;	
	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365	
	cod.civ.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	

	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei	
	soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372	

	c.c.	
	La delega non può essere rilasciata col nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 10 so-	
	ci.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal	
	presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da	
	un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di con-	
	siglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria	
	dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del	
	Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone	

	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data del-	
	l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere	
	in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a	
	quello previsto dalla legge.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.	
	Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, ove	
	presente, è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea	
	dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle ma-	
	terie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice	
	civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice	
	civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-	
	sclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le even-	

	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, è convocato	
	dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su	
	cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo telegramma, in modo	
	che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati al-	
	meno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono co-	
	munque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	

	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	
	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata	
	d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	

	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore	
	unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convo-	
	care l'Assemblea rimanendo in carica fino alla loro sostitu-	
	zione.	
	Art. 35 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'ammi-	
	nistratore unico o agli amministratori e ai membri del comi-	
	tato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il	
	terzo comma dell'articolo 2389.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico ovvero il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è auto-	
	rizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da pri-	
	vati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-	
	sciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, può nominare	
	direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	

	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	L'amministratore unico o il presidente, previa apposita deli-	
	bera del Consiglio di Amministrazione, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente compo-	
	sto da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	

	Art. 38 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o	
	che questo non sia costituito integralmente da revisori con-	
	tabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando	
	obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea	
	dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo	
	del codice civile.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)	
	Qualsiasi controversia compromettibile che dovesse insorgere	
	tra i soci, o tra i soci e la società, nonché quelle promosse	
	da e nei confronti degli amministratori, dei liquidatori e dei	
	sindaci, comunque relative al rapporto sociale, sarà sottopo-	
	sta ad un tentativo di conciliazione in base agli artt. 38-40	
	del D. Lgs 5/2003 e, ove non contrasti, in base alla Procedura	
	di Conciliazione, che le parti dichiarano di conoscere ed ac-	
	cettare.	
	Qualora, entro il termine di 90 giorni dall'inizio della con-	
	ciliazione, la controversia non sia stata ancora risolta, en-	
	tro il successivo termine di 60 giorni dalla sua conclusione	
	con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla deci-	
	sione di un organismo arbitrale composto da un componente,	
	per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00. Ai	

	fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservando i criteri	
	di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civi-	
	le. Per le altre controversie, l'organo arbitrale sarà compo-	
	sto da tre componenti.	
	I membri saranno tutti nominati dalla locale CCIAA, che indi-	
	viduerà altresì chi degli arbitri designasti svolgerà la fun-	
	zione di Presidente del collegio.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	Il procedimento, rituale e di diritto, sarà condotto in con-	
	formità di quanto disposto dagli art.806 ss. cod.proc. civ. e	
	dagli artt.34 e 37 del D. Lgs. 5/2003.	
	Le spese di funzionamento dell'organo di conciliazione o ar-	
	bitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione	
	della procedura.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	

	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n.59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero previsti dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione del-	
	l'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve	
	patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di ver-	
	samento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono in-	
	derogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	

	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	
	legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice	
	Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'art.2519 del codice civile, si applicano in quanto	
	compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art.2519 del codice civile, e si accerti	
	altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiun-	
	to un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo	
	amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare	

45 di 45